

NORME TECNICHE RIUTILIZZO ACQUE REFLUE**Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2006, n. 662**

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185/2003. Adempimenti.

[B.U. 1-06-2006, N. 67]

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 1° febbraio 2006 si è provveduto ad approvare l'elenco degli "agglomerati" attualmente esistenti nel territorio della Regione Puglia i cui sistemi di collettamento – rete – impianti risultavano già in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ovvero all'attuale gestore di pubblico servizio (Amministrazioni Comunali).

Con lo stesso provvedimento deliberativo la G.R. ha preso atto degli interventi in atto finalizzati a rendere gli impianti di depurazione in parola conformi alla normativa vigente.

Al proposito, va osservato che molti di questi impianti sono dotati, altresì, di sistemi di affinamento con finalità al "riuso".

In ordine a quest'ultimo aspetto, va richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali. Il citato regolamento distingue l'attività di riutilizzo in due fasi ben distinte come di seguito riportato:

- a) l'attività di recupero che consiste nel trattamento affinato dell'acqua reflua al fine di renderla idonea alla distribuzione per specifici riutilizzi. Ai fini del riutilizzo irriguo o civile, le acque recuperate devono possedere requisiti di qualità almeno pari a quelli riportati nel regolamento di cui trattasi.
- b) l'attività di riutilizzo che consiste, invece, nell'impiego dell'acqua affinata recuperata attraverso reti di distribuzione.

L'articolo 12 del Regolamento in parola stabilisce che il refluo, una volta depurato e ulteriormente trattato mediante affinamento, viene conferito dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, "senza oneri a carico di quest'ultimo".

La medesima norma stabilisce che qualora il refluo sia destinato al riutilizzo in campo industriale, il titolare della rete di distribuzione debba sopportare gli oneri dovuti per l'ulteriore trattamento del refluo stesso.

La stessa norma stabilisce, infine, che il titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione dei reflui recuperati.

Da quanto detto, ne consegue che il regolamento de quo ha statuito che il refluo affinato e recuperato deve essere ceduto, dal titolare dell'impianto, a titolo gratuito, al distributore che siano essi i Consorzi o altri soggetti; il soggetto distributore, poi, dovrà fissare la tariffa relativa alla distribuzione del refluo recuperato, tariffa che non potrà non risentire degli eventuali maggiori oneri, di cui si è detto prima, qualora il riutilizzo avvenga per scopi industriali.

Orbene, in Puglia esistono diversi impianti, già realizzati e/o in corso di realizzazione, che risultano muniti di sistemi di affinamento, idonei, quindi, a licenziare acque per il riuso anche in agricoltura e per molti dei quali esiste già un comprensorio attrezzato destinato a ricevere il refluo, come da allegata Tab. 1 e Tab. 2.

Gli impianti già ultimati e realizzati, di cui innanzi si è detto, allo stato non sono entrati in esercizio. Ciò poiché innanzi tutto non si è potuto ancora individuare a chi compete la titolarità del singolo impianto, chi ne sia il gestore e chi debba farsi carico dei relativi oneri di gestione. Al riguardo, quanto al soggetto titolare dell'impianto di affinamento, lo stesso parrebbe essere individuabile nello stesso soggetto titolare dell'impianto depurativo.

Quanto invece al soggetto che deve provvedere alle attività (oltre che di depurazione) di affinamento nonché agli oneri riguardanti le relative fasi, vanno svolte alcune brevi considerazioni, ovviamente riferite alla realtà pugliese. In Puglia, come è noto, la gestione degli impianti di depurazione è affidata, ai sensi e per gli effetti di quanto già disposto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'AQP S.p.A. che svolge la funzione di Gestore del Servizio Idrico Integrato. Per Servizio Idrico Integrato si intende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Ancorché nella definizione di S.I.I. non sia espressamente ricompresa la spe-